



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 28/04/2020

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/03/2020 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,

L'anno **2020**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **15:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	PRESENTE		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
 - Assiste **DOT.T.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.
- La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco **Fausto Giuliani** introduce il secondo punto iscritto all'ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato depositato agli atti d'ufficio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- > opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- > assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- > deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- > fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 30 novembre 2016 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Prospetto dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani predisposto dal Responsabile del Servizio economico finanziario in collaborazione con il Responsabile del Servizio ambiente ed approvato dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che:

- > l'art.1, comma 527,della Legge 205/2017 ha assegnato Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- > l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- > il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;
- > il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, Ambi.en.te S.p.a., non ha ancora trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto secondo i nuovi criteri ARERA;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 che testualmente recita "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 04/02/2020 relativa agli indirizzi in merito alla definizione delle tariffe e della scadenza delle rate per il versamento della Tassa sui Rifiuti 2020;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2018 e n. 25 del 29/07/2019 di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019;

VISTO il Prospetto relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, predisposto dal Responsabile del Servizio economico finanziario in collaborazione con il Responsabile del Servizio ambiente, approvato con la richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2019, dal quale emergono costi complessivi del servizio per l'anno 2019 di € 1.172.149,76 così ripartiti:

- Costi fissi di gestione: € 768.115,00 (pari al 65,53% del totale)
- Costi variabili di gestione: € 404.034,76 (pari al 34,47% del totale);

RITENUTO in proposito di dover rispettare il principio “chi inquina paga” sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e pertanto commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652 della Legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi fissi di gestione e da una quota rapportata alle quantità e qualità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi variabili di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO il prospetto Allegato B) alla richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2019, che riporta le tariffe per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019 determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO opportuno, al fine di agevolare particolari categorie di contribuenti e rendere così meno gravoso l'impatto finanziario del tributo, mantenere le seguenti ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI):

Descrizione	Riduzione
1) Riduzione della tariffa per i nuclei familiari in cui è presente un componente con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992.	30,00%
2) Riduzione della tariffa per i nuclei familiari che hanno un reddito ISEE complessivo inferiore a € 3.000,00.	20,00%
3) Riduzione per utenze che effettuano il compostaggio domestico mediante apposito contenitore in modo continuativo nel corso dell'anno e che pertanto non conferiscono la frazione umida/organica nel sistema di raccolta dei rifiuti comunale.	€ 50,00

4) Riduzione della tariffa applicata all'immobile in cui sono residenti i cittadini che si sono uniti in matrimonio o con unione civile nell'anno. La riduzione opera per i dodici mesi successivi al mese in cui è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile.	50,00%
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore (con esclusione della riduzione prevista al punto 3)	

PRESO ATTO che l'importo totale presunto delle riduzioni descritte è stato quantificato dal Responsabile del Servizio economico finanziario in € 13.300,00 che sarà finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune così come previsto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- > la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- > la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 4

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, le tariffe della TARI per l'anno 2019 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2019;

2) **DI QUANTIFICARE** in € 1.126.149,76 il gettito complessivo della Tassa sui Rifiuti (TARI), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2020, le seguenti riduzioni dando atto che l'importo totale delle stesse, quantificato dal Responsabile del Servizio economico finanziario in € 13.300,00, sarà finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune così come previsto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

Descrizione	Riduzione
1) Riduzione della tariffa per i nuclei familiari in cui è presente un componente con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992.	30,00%
2) Riduzione della tariffa per i nuclei familiari che hanno un reddito ISEE complessivo inferiore a € 3.000,00.	20,00%
3) Riduzione per utenze che effettuano il compostaggio domestico mediante apposito contenitore in modo continuativo nel corso dell'anno e che pertanto non conferiscono la frazione umida/organica nel sistema di raccolta dei rifiuti	€ 50,00

comunale.	
4) Riduzione della tariffa applicata all'immobile in cui sono residenti i cittadini che si sono uniti in matrimonio o con unione civile nell'anno. La riduzione opera per i dodici mesi successivi al mese in cui è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile.	50,00%
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore (con esclusione della riduzione prevista al punto 3)	

4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'agente della riscossione società C.E.P. S.p.A. per tutti gli adempimenti conseguenti;

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 4

Astenuti: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 16/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 16/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 12/05/2020, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI
